

APPALTO INTEGRATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO DI PESCARA RIQUALIFICAZIONE AREA AIRSIDE

PROGETTO DEFINITIVO

CUP: I27E13000020001 CIG: 598209334F

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo

		euro
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	3.645.000,00
oi	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	87.200,00
a3	Totale lavori (a.1 + s)	3.732.200,00
р	Importo del corrispettivo per progettazione esecutiva	57.000,00
Α	Importo totale dell'appalto (a3+p)	3.789.200,00
В	Somme a disposizione dell'amministrazione	630.800,00
A + B	Totale progetto	4.420.000,00

Il responsabile unico del procedimento
Ing. Luca Erminio Ciarlini

Il progettista Ing. Luisa Del Proposto

Indice:

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto.
- Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Penale per i ritardi Premio di accelerazione.
- Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9 Contabilità dei lavori.
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 15 Risoluzione del contratto.
- Articolo 16 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Articolo 20 Subappalto.
- Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

AEROPORTO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO

COMUNE DI PESCARA Provincia di PESCARA

Repertorio n.	
del	

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di **"COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO DI PESCARA - RIQUALIFICAZIONE AREA AIRSIDE"** in località Pescara via Tiburtina.

Manage disputta	11	del de	•
		del mese di	
, pres	50	, avanti a me, dott	
·	nei ruoio		
, sono comparsi i signori:			
a)			
nato a		, che dichiara di intervenire	in questo atto
esclusivamente in nome, per	conto e nell'interess	ie di SAGA SPA, codice fiscale	e e partita IVA
00335470688, che		nella sua qi	
		, di seguito nel	presente atto
denominato semplicemente «sta			
b)			
nato a il	, residente ii	າ , via	
in qualità di	dell'impr	esa	
con sede in, via		esa	
codice fiscale	e partita	a IVA	, che
agisce quale impresa appaltatrice			
		un raggruppamento temporane	
		neo/consorzio ordinario di impre	
		, rep/racc	in data
, tra essa n	•	i imprese mandanti:	
1- impresa			
con sede in	, via		
codice fiscale			
2- impresa			
con sede in			
codice fiscale	e partita I\	VA;	
3- impresa			
con sede in	, via		
codice fiscale	e partita I\	VA;	
4- impresa			
con sede in	, via		
codice fiscale	e partita I\	VA;	
nonché l'impresa (1)			
con sede in	, via		
codice fiscale	e partita I	VA	cooptata ai sensi
dell'articolo 92, comma 5, del r	egolamento generale	approvato con d.P.R. 5 ottobre	2010, n. 207; di
seguito nel presente atto denom	ninato semplicemente	«appaltatore»;	
comparenti della cui identità per	sonale e capacità giur	idica io Ufficiale rogante personal	mente certo.
Di comune accordo le parti sopr	a nominate, in posses	sso dei requisiti di legge, rinuncia	no all'assistenza
di testimoni con il mio consenso		=	
	PREMES	SSO	
a) che con determinazione		il CdA di SAGA Spa ha stabili	ito di procedere,

lavori di "COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO DI PESCARA - RIQUALIFICAZIONE AREA AIRSIDE" in località Pescara via Tiburtina per un importo dei lavori da appaltare di euro 3.732.200,00 di cui euro 3.645.000,00 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 87.200,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta oltre euro 57.000,00 per spese di progettazione esecutiva, soggette a ribasso e oltre I.V.A. al 22%;
b) che con determinazione ENAC n in data , è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO DI PESCARA - RIQUALIFICAZIONE AREA AIRSIDE"
 b) che in seguito a, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del, nonché la seguente offerta sui tempi di realizzazione della progettazione esecutiva e dei lavori:; c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n in data, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data, rubricato al protocollo n;
TUTTO CIO' PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
 La stazione appaltante affida in appalto all'Impresa, che, accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva (incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza) ed esecuzione dei lavori dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»). progettista interno
La stazione appaltante prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà eseguita dall'Ing./Arch nato a il residente in iscritto all'ordine degli della Provincia di al numero facente parte dello staff di progettazione dell'impresa come espressamente indicato in sede di offerta.
progettista esterno La stazione appaltante prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà eseguita dall'Ing./Arch nato a il residente in iscritto all'ordine degli della Provincia di al numero come espressamente indicato dall'Impresa L'Impresa stessa assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo
(incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza) e l'impresa stessa all'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
L'appaltatore, attraverso l'attività del progettista interno /esterno si obbliga entro il termine essenziale di 50 (cinquanta) giorni, naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del presente contratto o dall'ordinativo, a presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo (incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza), relativo ai lavori di cui si tratta, il quale, nel termine di 10 giorni decorrenti dalla

aprile 2006 n. 163 e s.m.i., al conferimento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei

presentazione del progetto, provvederà all'esame del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo verrà verificato dal PH Progettazione entro i 10 giorni successivi e inoltrato quindi ad ENAC per la necessaria approvazione.

Nel caso ENAC richiedesse ulteriori integrazioni e/o modifiche l'appaltatore dovrà provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno applicate le penali previste dall'articolo 6 del presente Contratto, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte della Stazione Appaltante ai sensi di quanto previsto all'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

- 3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 598209334F;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: I27E13000020001.

Articolo	2.	Ammontare	del	contratto.
			ч	Contractor

1. L'importo contrattuale amn	nonta a euro	
(diconsi euro		.)
di cui:		
a) euro	per lavori veri e propri;	
b) euro	per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;	
c) euro	per la progettazione esecutiva.	

- 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
- 3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

- 1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- 2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
- 3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.
- 5. L'appaltatore è inoltre obbligato ad eseguire le migliorie e le integrazioni tecniche descritte nella sua "offerta tecnico-organizzativa" presentata in sede di gara.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19
aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pescara, all'indirizzo via Tiburtina
km 229,100, presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante
Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera «», è/sono autorizzato/i a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor
autorizzato/i ad operare sul conto di cui
al comma 4.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale

- comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
- 5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
- 6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

- 1. Il tempo utile, per la redazione del progetto esecutivo, è pari a giorni 50 (cinquanta), naturali successivi e continui decorrenti dall'ordinativo del responsabile del procedimento. Se l'ordine del RUP non è emesso o non perviene all'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. Detti termini, peraltro, sono ridotti in funzione di quanto descritto nella "offerta tempo", presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.
- 2. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.
- 3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. All'interno dei 365 giorni il tempo utile per l'effettuazione dei lavori di riqualificazione della pista di volo è fissato in giorni 10 (dieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data di chiusura della pista dell'aeroporto.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori (ridotto in funzione della "offerta tempo" presentata dall'appaltatore in sede di gara) è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro
- 2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

- 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
- 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
- 3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla

- ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
- 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

- 1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
- 3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
- 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
- 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila).
- 3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
- 4. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
- 5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- 7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
- 8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero

- altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

- 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231.
- 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
- 2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei sequenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - q) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
- 2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

- 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
- 2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
- 3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
- 4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
- 5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pescara con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
- 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- 5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data ______ numero _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).

- 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
- 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

	secondo il criterio «incident and injury free».
Ar	ticolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1.	Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base
	(scegliere una delle quattro opzioni che seguono)
	alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.
2.	L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi deglarticoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
<u>Ar</u>	ticolo 20. Subappalto.
2.	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3.	Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, la stazione appaltante provvede a pagamento diretto dei subappaltatori delle opere appartenenti alla categoria OG11, inoltre a pagamento diretto dei subappaltatori delle altre lavorazioni.
Ar	ticolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1.	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante numero numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di euro
_	pari al per cento dell'importo del presente contratto.
	La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3.	La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
	La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi de presente contratto.
5.	Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
۸ ۳	ticolo 22 Obblighi assicurativi

<u>Articolo 22. Obblighi assicurativi.</u>

- 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
- 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _______ in data ______ rilasciata dalla

società/dall'istituto	agenzia/filiale di	, come
segue: a) per danni di esecuzione per un ripartito come da Capitolato speciale b) per responsabilità civile terzi per un c) per danni relativi all'esecuzione dell'a dei lavori per un massimale di garan 3. Le polizze di cui al presente articolo schemi tipo allegati al decreto ministeri	e d'appalto; massimale di euro 5.000.000,00 (euro appalto che si manifestino nei 10 anni nzia non inferiore al valore complessivo devono essere rilasciate alle condizio	cinquemilioni/00) successivi alla consegna dell'appalto.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI		
Articolo 23. Documenti che fanno par 1. Costituisce parte essenziale e sostanzi l'appaltatore dichiara di conoscere in og 2. Fanno altresì parte del presente co materialmente e fisicamente uniti al e seguenti documenti: - gli elaborati grafici progettuali; - i piani di sicurezza previsti dall'artico - il cronoprogramma; - l'offerta tempo e l'offerta tecnico-org	iale del presente contratto il Capitolato gni sua parte senza riserva alcuna. ontratto e si intendono allegati allo medesimo ma depositati agli atti della olo 18 del presente contratto;	stesso, ancorché non a stazione appaltante, i
Articolo 24. Richiamo alle norme legi 1. Si intendono espressamente richiamate in materia e in particolare il Codice o generale approvato con d.m. 19 apr previsto dal capitolato speciale d'appalt 2. In caso di sopravvenuta inefficacia dell'aggiudicazione definitiva, trovano decreto legislativo n. 104 del 2010, co quinquies del Codice dei contratti.	e e sottoscritte le norme legislative e le dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010 rile 2000, n. 145, quest'ultimo limita to. del contratto in seguito ad annu applicazione gli articoli 121, 122, 123	l, n. 207 e il capitolato tamente a quanto non llamento giurisdizionale e 124 dell'allegato 1 al
 Articolo 25. Spese di contratto, imposto 1. Tutte le spese del presente contratto, i sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore to lavoro, dal giorno della consegna a que 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di aggiunto, per cui si richiede la registrazi 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle alique E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevo parti che a mia richiesta l'hanno dichiara sottoscrivono. 	inerenti e conseguenti (imposte, tasse, utte le spese di bollo per gli atti occorrello di emissione del certificato di regola cui al presente contratto sono soggezione in misura fissa ai sensi dell'articol uote di legge, è a carico della stazione a uto quest'atto da me pubblicato media	renti per la gestione del are esecuzione. tti all'imposta sul valore o 40 del d.P.R. 26 aprile appaltante. ante lettura fattane alle
Fatto in triplice copia, letto, confermato e	sottoscritto:	
Il Rappresentante della stazione appaltant		_'appaltatore

L'Ufficiale rogante